

Prot 37/26/C.S.Lomb

Lecco, 23 Aprile 2026

Alla Direzione Istituti Penitenziari  
ex Casa di Circondariale “Nerio Fischione”  
ex Casa Reclusione “Verziano”  
**BRESCIA**

e, p.c.

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale  
Ufficio III - Relazioni Sindacali  
**R O M A**

Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria  
**MILANO**

Al Presidente Nazionale  
**USPP - R O M A**

**Oggetto: 37.26 Istituti Penitenziari ex Casa Circondariale “Nerio Fischione” - ex Casa Reclusione “Verziano” BRESCIA - REPLICA riscontro 1523 del 22/04/2026**

La scrivente Segreteria Regionale, nel prende atto del riscontro in oggetto, da parte di Codesta Direzione, relativamente ad una questione che, evidentemente, non si è voluta affrontare, preliminarmente rileva che l'Organizzazione sindacale, tra le altre prerogative e/o compiti, funge anche da “intermediario” o comunque portavoce dei bisogni, interessi, proposte da parte dei poliziotti e la propria attività non può essere confinata, relegata se non addirittura censurata sulla base degli argomenti trattati.

Fatta questa debita, ma doverosa, premessa, nell'evidenziare che alla Scrivente O. S. non interessano gli accordi intrapresi tra l'Amministrazione e l'UOC Sanità penitenziaria, laddove questi non interessino il lavoro della Polizia Penitenziaria, come nel caso della disposizione di servizio 3-24, emanata dal Coordinatore degli Infermieri e diretta al personale sanitario, che

prevede anche un “obbligo” nei confronti della Polizia penitenziaria che assolve alle funzioni di Sorveglianza Generale. E’ pleonastico rilevare che le disposizioni nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria vengono impartite tenendo conto dell’ordine gerarchico o dall’A.D.; nel caso di specie la disposizione 3-24 viene impartita dall’UOC Sanità Penitenziaria senza che Codesta Direzione abbia mai disciplinato, formalmente, i compiti della Sorveglianza Generale che è obbligata, appunto, dalla DdS 3-24, ad apporre la propria firma per il ricevimento dei parametri vitali dei soggetti che intraprendono forme di protesta quali scioperi della fame, sete, etc., per farne cosa?

Quindi, nel ribadire integralmente quanto riportato nella nota 31.26 C.S. Lomb del 06/03/2026, con la presente, siamo a chiedere l’emissione di un formale OdS o DdS con il quale sia disciplinata la materia, dall’apposizione della firma da parte della S. G. per ricevuta dei parametri vitali da parte dell’area sanitaria al trattamento e alla conservazione di quei dati classificati sensibili. Inoltre, poiché i parametri vitali dei detenuti sono classificati come dati sanitari o “categorie particolari” dal momento che si tratta di dati sensibili tutelati rigorosamente dal Codice della Privacy, quindi, dal momento che vi sarebbero, potenzialmente, anche dei profili di responsabilità nei confronti dei detentori di quei dati sia per il loro trattamento che per la conservazione anche in considerazione dell’assenza di una disposizione formale che disciplini il tutto anche da un punto di vista delle responsabilità, non escludiamo che la questione venga portata al vaglio dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti

**Il SEGRETARIO REGIONALE agg.**  
**Consigliere Nazionale - USPP**  
**Calogero Lo Presti**

